



COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE

85050

Tel 0975/386502

Fax 0975/386786

(PROVINCIA DI POTENZA)

C.F. 80002570762

P.IVA 00966650764

Pec: comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it

Ordinanza sindacale n. 06

Prot. 0001178

OGGETTO: Ulteriori disposizioni per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura transito veicolare strada Gelsi in Croce-Caggiano, Fratte- Caggiano e Campo di Venere Caggiano

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/02/2020 recanti Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/02/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01/3/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04/03/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 08/03/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO dell'ordinanza n. 18 del 15/03/2020 della Regione Campania ad oggetto Ulteriori misure per la prevenzione gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative ai comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana;

EVIDENZIATO che nella su citata ordinanza risulta una situazione di estrema criticità e gravità correlata al contagio di diciassette cittadini, dei quali undici residenti nel territorio del Comune di Sala Consilina e altri diffusi prevalentemente nei comuni di Caggiano, Polla ed Atena lucana;

CONSIDERATO che il territorio comunale di Sant'Angelo Le Fratte confina con il Comune di Caggiano e Polla e che la situazione che vede coinvolti i cittadini dei su richiamati comuni risulta di particolare gravità tenuto conto dell'alto rischio di ulteriore e progressivo incremento dei contagi;

RITENUTO per la situazione descritta di adottare misure di estrema urgenza aggiuntive a quelle vigenti, volte ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio, tenuto conto delle gravissime ed irreparabili conseguenze all'eventuale ulteriore incremento delle positività al virus;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante "istituzione del servizio sanitario nazionale e in particolare l'art. 32 che dispone " *il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni, nonchè nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.*

LETTO E RICHIAMATO l'articolo 50 ed, in particolare, i commi 5 e 6 del D.Lgs. N. 267 del 2000;

Tutto ciò premesso, emana la seguente

ORDINANZA

1. Fermo restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus COVID -19 già vigenti, a decorrere dal giorno 16 marzo 2020 e fino al 03 aprile 2020 è vietato il transito veicolare sulle strade comunali Gelsi in Croce-Caggiano Strada Fratte-Caggiano, Strada Campo di Venere -Polla, per l'ingresso e l'uscita per i comuni di Caggiano e Polla.

DISPONE

Che il personale della Polizia Locale è incaricato di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di procedere all'accertamento delle eventuali violazioni.

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito Internet, in apposito manifesto da affiggere nelle forme di rito, ed inviata alla Polizia Locale, al Comando Carabinieri di Satriano di Lucania.

Ufficio responsabile del procedimento, ove sono depositati e visionabili tutti gli atti Relativi a tale ordinanza

Responsabile dell'Area: Geom. Michele Laurino -
comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it

Responsabile del Procedimento: Geom. Michele Laurino -
comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it

L'inosservanza della presente comporta la sanzione amministrativa di euro 500,00 (art. 7-bis del TUEL), nonché la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 CP.

Ai sensi e per gli effetti di legge, si comunica che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale presso l'Autorità territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni

S. Angelo Le Fratte 16/03/2020

IL SINDACO
Geom. Michele Laurino



